MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato 4/A – Assago (MI)

Capitale Sociale € 93.600.000= interamente versato

Iscritta al Tribunale di Milano al n°412618

Codice Fiscale 00772070157

ORDINANZA N° 566_2026

AUTOSTRADA A7 MILANO - SERRAVALLE, A50 - A51 - A52 TANGENZIALI DI MILANO, A53 - A54 RACCORDO E TANGENZIALE DI PAVIA. OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI INVERNALI DAL 15 NOVEMBRE 2026 AL 15 APRILE 2027.

Il sottoscritto dott. Marco Colloredo nella qualità di Direttore Operations e Esercizio della S.p.A. in epigrafe.

PREMESSO

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- che occorre evitare, in tali circostanze, che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- che, le Tangenziali Milanesi e la Tangenziale Ovest di Pavia, seppur si sviluppino in un territorio urbano, mantengono la funzione di

collegamento tra le principali direttrici autostradali ed extraurbane e sono contraddistinte alternativamente da alte velocità di percorrenza o da traffico intenso generato soprattutto negli orari di punta;

- che, lo sviluppo geometrico delle Tangenziali e relativi Raccordi Autostradali (viadotti, sovrappassi, tratti in trincea, ecc.) è contraddistinto da tratti con pendenze significative, in particolare nelle rampe di svincolo, ove l'adozione di adeguate dotazioni invernali potrebbe garantire maggiore aderenza in caso di avverse condizioni meteo;
- che, in caso di incidente, tanto sulle Tangenziali quanto sul resto della rete gestita, le conseguenze e le ripercussioni viabilistiche anche nelle tratte confinanti sono, come noto, assai significative ed è pertanto opportuno attuare ogni provvedimento volto alla riduzione del rischio di incidentalità;

RITENUTO

- necessario, per la corrente stagione invernale, il divieto di transito per i veicoli che non dispongono di idonei mezzi antisdrucciolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;
- necessario prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

VISTI

- gli articoli n. 5 e n. 6 del Decreto Legislativo in data 30.4.1992 n°285;
- gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992);
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la comunicazione preventiva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ORDINA

- **che, tutti i veicoli a motore, esclusi i motocicli, transitanti dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 lungo i tratti di Autostrada A7 Milano-Serravalle (dal km A+000 e il Km 84+496), A50 Tangenziale Ovest di Milano (dal il km 0-700 al km 31+420), Raccordo SS11 – Molino Dorino (dal km 0+000 al km 2+650), A51 Tangenziale Est di Milano (dal km 0+000 al km 29+345) e collegamento Cassanese Moderna (dal disinnesto A51 al Km 2+040), A52 Tangenziale Nord di Milano (dal km 0+000 al km 18+730), A52 ex Raccordo Fiera (ex S.S.33 del Sempione dal km 24+803 al km 26+100), A53 Raccordo Pavia-Bereguardo (dal km 0+000 al km 9+150) e A54 Tangenziale di Pavia (dal km 0+000 al km 8+384), in entrambe le direzioni di marcia rampe di svincolo comprese, siano muniti di pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti**

ECE-ONU in materia, ovvero dispongano a bordo di catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente installati e utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;

- **che, nel periodo e sulla tratta autostradale ove vigente l'obbligo di cui sopra, i motocicli possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio e di fenomeni nevosi in atto.**

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

L'obbligo è reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopra citato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011 e conforme a quella di cui all'allegato B della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 del 16 gennaio 2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Regione Lombardia ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Assago, 27 ottobre 2026

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Il Direttore Operations e Esercizio
dott. Marco Colloredo

Marco Colloredo
Firmato da MARCO COLLOREDO
Data: 27/10/2026 14:21:29 CET

Vistato da Guido Ferro
il 27/10/2026 alle 13:27:01 CET